

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA**  
**NEI CONFRONTI DELLE PERSONE VULNERABILI**

Promosso da:

Comune di Vercelli, C.I.S.A.S. (Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale di Santhià), C.A.S.A. (Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale di Gattinara), Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Prefettura di Vercelli, Tribunale di Vercelli, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario per il Distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta, Questura di Vercelli, Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli, Guardia di Finanza di Vercelli, Ordine degli Avvocati di Vercelli, Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, Ordine dei Medici di Vercelli, Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli, Consiglieria di Parità della Provincia di Vercelli, Referente del Nodo provinciale contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli, Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

**PREMESSO**

- Che la violenza è un fenomeno trasversale senza differenze di sesso, razza, origine etnica o sociale, lingua, religione, convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, disabilità, età, orientamento sessuale, patrimonio, nascita;
- Che il fenomeno, in relazione alla rilevazione delle denunce effettuate e degli episodi emersi, è in continua e preoccupante espansione e che in conseguenza all'evoluzione della società e degli strumenti di comunicazione si manifesta anche con nuove forme e con sistemi differenti rispetto al passato;
- Che l'effettiva estensione del fenomeno non può essere peraltro individuata solo ed esclusivamente sulla base delle denunce, visto il sommerso di situazioni violente che non emergono in quanto i comportamenti a forte connotazione aggressiva e le conseguenti implicazioni emotive e/o affettive spesso portano le vittime a negare e a rimanere nel silenzio;
- Che ciascuna persona, indipendentemente dall'età, dal sesso, dall'etnia e/o dalla condizione socio-economica, può trovarsi per le cause più disparate in condizione anche transitoria di vulnerabilità e necessitare dunque di considerazione, sostegno e tutela da parte delle istituzioni;
- Che la violenza porta a fenomeni di emarginazione e ad una situazione di grave discriminazione all'interno della società e della famiglia ed impedisce a chi ne è vittima di esprimere le proprie potenzialità e di condurre una sana vita di relazione;

- Che quando le vittime di violenza decidono di provare ad uscire da tale condizione e di chiedere aiuto agli organismi preposti, spesso si trovano in uno stato di particolare vulnerabilità e hanno bisogno di essere adeguatamente accompagnate e sostenute nel percorso di comunicazione della propria storia, nonché correttamente informate delle implicazioni e delle conseguenze a questo connesse;
- Che pertanto tutti i soggetti potenzialmente in grado di venire in contatto con vittime vulnerabili dovranno essere dotati di formazione e specializzazione in modo da poter avere il corretto approccio alla situazione nel suo complesso e di poter instaurare con la vittima un rapporto di fiducia;
- Che la corretta gestione delle suddette situazioni non può prescindere da un approccio multidisciplinare e coordinato tra i servizi del territorio che metta al centro la vittima e i suoi bisogni e assicuri al tempo stesso interventi tempestivamente protettivi per le vittime, ma anche riparativi dei pregiudizi a loro inferti;
- Che al fine di realizzare quanto sopra indicato diventa fondamentale la presenza sul territorio della Rete Antiviolenza, organismo di collegamento interistituzionale formato dai rappresentanti dei vari Enti che a vario titolo sono chiamati ad intervenire, in relazione alle rispettive competenze, nella tutela delle vittime di violenza;
- Che fondamentale importanza per il contrasto ad ogni fenomeno di violenza nei confronti delle persone vulnerabili riveste l'attività di prevenzione, da svolgersi attraverso l'analisi anche statistica della realtà sociale territoriale ed attraverso l'azione rivolta alla cittadinanza di informazione/formazione nei confronti in particolare delle fasce anagrafiche (anziani e minori) più esposte, nonché di promozione di buone prassi e di una cultura del rispetto e della solidarietà;
- Che per gli autori di reati violenti sono poi auspicabili interventi di risocializzazione e trattamento anche al fine di costruire percorsi di consapevolezza e riabilitazione.

### CONSIDERATO

in relazione a quanto sopra esposto, che il presente Protocollo viene stipulato:

- per riconoscere e consolidare il ruolo della Rete Vercellese Antiviolenza sul territorio della Provincia di Vercelli quale organismo di coordinamento e di programmazione congiunta delle attività di prevenzione e di contrasto della violenza;
- per avere precisa e reciproca conoscenza delle specifiche competenze di ciascun soggetto aderente alla Rete nel percorso di prevenzione e contrasto alla violenza;
- per delineare prassi operative virtuose tra i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel suddetto percorso;

## VISTI

L'art. 1 della dichiarazione Onu sull'eliminazione della violenza contro le donne che definisce violenza contro le donne "ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà".

I Principi dettati dalla Costituzione Italiana, con particolare riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare gli articoli 23, 24 e 25.

La Legge 15 febbraio 1996 n. 66 che configura la violenza sessuale come delitto contro la persona, superando la precedente disciplina che considerava la violenza sessuale come un reato che offende la morale e la società.

La Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".

La Legge 11 agosto 2003, n. 228, "Misure contro la tratta di persone", artt.12 e 13.

La Legge Regionale 17 marzo 2008, n. 11, "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

La Legge regionale 18 marzo 2009, n. 8, "Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere".

La Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE e la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili.

La Legge 23 aprile 2009, n. 38, in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori che apporta modifiche e integrazioni al Codice Penale, introducendo, tra le altre novità, il reato di stalking ossia di condotte reiterate di minacce o molestie.

La Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne.

La Legge regionale 29 maggio 2009, n. 16. "Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio", che all'articolo 3, comma 1 prevede l'istituzione di almeno un centro per ciascuna provincia ed al comma 7, recita "I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge".

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 21 settembre 2009-Coordinamento della rete sanitaria per l'accoglienza e la presa in carico delle vittime di violenza domestica.

Il Regolamento regionale di cui al Decreto della Presidente della Giunta Regionale 16 novembre 2009, n. 17/R, Regolamento regionale recante: "Disposizioni attuative della legge regionale 29 maggio 2009, n. 16 (Istituzione dei centri antiviolenza con case rifugio)".

La Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne.

La legge n. 172/2012 con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (cd. Convenzione di Lanzarote).

La Legge 77 del 2013, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, c.d. "Convenzione di Istanbul" dell'11 maggio 2011".

La Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", che individua, tra gli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, "d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza".

Il D.Lgs. 24 del 4 marzo 2014 con cui l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva n. 2012/29/UE sulla tratta di esseri umani in cui si definisce (art. 1) lo stato di debolezza del soggetto, per accertare il quale dispone che si debba tener conto "della specifica situazione delle vittime vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere".

Il D.Lgs. 212/2015 che ha introdotto l'art. 90 quater c.p.p., definendo espressamente lo stato di vulnerabilità rilevante ai sensi delle disposizioni codicistiche e riferendosi sempre alla persona offesa del reato statuisce che *"agli effetti delle disposizioni del presente codice, la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato"*.

La Legge Regionale n. 4 del 24 febbraio 2016 "Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli".

La Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 marzo 2016 sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea.

Il "Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020" approvato il 23.11.2017 dal Consiglio dei Ministri ed attualmente in fase di aggiornamento per il triennio 2021-2023.

La Legge 19 luglio 2019, n. 69. "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

Le parti, alla luce delle premesse e in attuazione della normativa sopra indicata:

## CONCORDANO QUANTO SEGUE

### 1. FINALITA' GENERALI E DESTINATARI

Il presente Protocollo ha la finalità di sviluppare e consolidare una rete interistituzionale attiva sul territorio della Provincia di Vercelli "Rete Vercellese Antiviolenza" che promuove e favorisce in modo programmato e coordinato azioni ed interventi volti alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza, intendendo come tale ogni atto che determina o è suscettibile di provocare un danno fisico, sessuale, psicologico, economico o una sofferenza di qualunque tipo, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà fisica o l'influenza psicologica in grado di determinare e orientare le scelte della vita privata o pubblica di una persona che, in virtù di tali condizioni, risulta "vulnerabile".

Ai fini del presente Protocollo si possono pertanto definire "vittime vulnerabili" le vittime come qualificate dal loro status soggettivo e/o dalle condotte rivolte nei loro confronti che rendono concrete e attuali le possibilità di vittimizzazione secondaria e che si possono identificare nelle seguenti tipologie:

- Vittime di genere;
- Vittime di maltrattamenti in ambito familiare;
- Vittime di minore età;
- Vittime anziane, disabili, con problemi psichici o in condizione di particolare fragilità psicologica;
- Vittime affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendenti da terzi soggetti;
- Vittime di reati informatici;
- Vittime di truffe ed estorsioni commesse profittando delle particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva della persona offesa.

### 2. OBIETTIVI

- Consolidare la Rete Vercellese Antiviolenza (di seguito denominata R.V.A.), affinché realizzi una stretta collaborazione tra i firmatari volta ad un più incisivo contrasto alla violenza nei confronti delle vittime vulnerabili e si proponga come primo e fondamentale obiettivo la maggior tutela possibile delle stesse evitando il reiterarsi dei fatti oggetto di reato; assicurando il ripristino dell'integrità psicofisica della vittima; accompagnando la vittima in un percorso di recupero dell'autonomia; combattendo azioni persecutorie e indebite pressioni psicologiche da parte degli autori di violenza; riducendo al minimo il disagio traumatico delle vittime derivante dalle attività processuali anche innescate a loro tutela;
- realizzare, rafforzare, estendere percorsi di aiuto alle vittime di violenza, affinché esse si sentano supportate psicologicamente, acquisiscano coscienza della violenza subita e delle conseguenze, siano aiutate nel percorso di autonomia psicologica e, quando necessario, di autonomia economica;

- individuare percorsi di formazione per tutti gli operatori che potenzialmente possono trovarsi a gestire situazioni di persone vittime di violenza in modo che gli stessi abbiano gli strumenti per trattare correttamente e adeguatamente ciascuna situazione;
- promuovere e realizzare costanti interventi di sensibilizzazione (manifestazioni, campagne informative, progetti, dibattiti pubblici, concorsi e convegni) dei cittadini sul fenomeno della violenza in tutte le sue forme, individuando per ciascuna tipologia i contesti adeguati di divulgazione delle informazioni e le azioni più efficaci di prevenzione;
- promuovere interventi educativi per gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado;
- costruire un sistema di rilevazione dei dati statistici, grazie all'apporto dei dati forniti dai soggetti firmatari;
- promuovere e sviluppare iniziative nei confronti degli autori di violenza per prevenire il reiterarsi dei comportamenti violenti e promuovere la riabilitazione.

### **3. TAVOLO TECNICO INTERISTITUZIONALE**

La R.V.A. opera attraverso le decisioni e le azioni individuate congiuntamente dai firmatari del presente Protocollo nell'ambito del Tavolo Tecnico interistituzionale istituito presso la sede del Comune di Vercelli e coordinato dal punto di vista organizzativo da operatori del Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli.

Il Tavolo si riunisce di norma con cadenza trimestrale e comunque al bisogno nel caso di richiesta da parte di uno o più componenti del medesimo.

Nell'ambito delle attività del Tavolo Tecnico saranno approvati o recepiti i protocolli operativi per la gestione coordinata dei casi.

### **4. IMPEGNI COMUNI**

Per il perseguimento degli obiettivi sopra delineati i soggetti aderenti al Protocollo si impegnano a:

- individuare al proprio interno almeno un referente qualificato che partecipi stabilmente ai lavori della R.V.A. nell'ambito del tavolo tecnico interistituzionale;
- far sì che il proprio ente o associazione sia pienamente informato circa i contenuti del presente Protocollo e le ulteriori disposizioni della R.V.A., al fine di assicurarne piena attuazione;
- coordinare il proprio intervento "in rete" con gli altri firmatari del presente Protocollo per il raggiungimento degli obiettivi comuni, anche attraverso contatti diretti e informali tra gli operatori su singoli e specifici argomenti;

- mettere a disposizione le proprie risorse e competenze per la realizzazione degli obiettivi condivisi;
- fornire il proprio contributo in base alle proprie competenze ed esperienze per costruire una comune progettualità riguardo agli obiettivi del Protocollo;
- proporre il confronto su iniziative e interventi da effettuarsi o effettuati;
- segnalare notizie su bandi ed altre possibilità e modalità di reperimento di fondi allo scopo di finanziare progetti;
- organizzare/partecipare a momenti formativi dedicati agli operatori;
- fornire i dati necessari all'elaborazione di statistiche relative all'andamento del fenomeno per effettuarne un costante monitoraggio, nel rispetto del segreto istruttorio e d'ufficio e delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- contribuire all'organizzazione di iniziative pubbliche di informazione/sensibilizzazione/prevenzione sul tema della violenza nei confronti di soggetti vulnerabili congiuntamente decise dalla R.V.A. e partecipare alle stesse.

## **5. IMPEGNI DI CIASCUN ADERENTE PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA**

### **5.1 COMPITI DELLA PREFETTURA DI VERCELLI**

La Prefettura, nel ruolo di rappresentanza generale del Governo nella Provincia, si farà carico del coordinamento delle iniziative indicate nel Presente Protocollo, promuovendo periodici momenti di verifica e di analisi congiunta, sia sull'andamento del fenomeno, sia sulle ricadute delle azioni scaturite dagli impegni assunti, sia sul funzionamento dei dispositivi operativi preposti.

La Prefettura curerà, altresì, d'intesa con i soggetti firmatari del presente Protocollo, la realizzazione di occasioni di confronto allargato sul tema della violenza contro le vittime vulnerabili, la divulgazione delle azioni condotte e dei risultati conseguiti, nonché la messa a disposizione dei dati e del patrimonio di esperienza acquisiti dall'applicazione degli impegni contenuti nel presente Protocollo.

### **5.2 COMPITI DEI SERVIZI SOCIALI**

I Servizi Sociali degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali (per il territorio della Provincia di Vercelli: Comune di Vercelli, C.I.S.A.S. di Santhià, C.A.S.A. di Gattinara e Unione Montana dei Comuni della Valsesia) hanno il compito di:

- sostenere e gestire iniziative volte a favorire le pari opportunità tra uomini e donne, a contrastare la violenza nei rapporti interpersonali, la violenza all'interno della famiglia e nei confronti di minori, ogni forma di persecuzione, di discriminazione o di isolamento legata a

- condizioni personali di particolare fragilità quali la disabilità, l'anzianità, la non autosufficienza ovvero legate alla razza, al sesso, alla cultura, al disagio economico, etc.;
- attivare interventi specifici a favore delle vittime di violenza tesi a sostenere il percorso di fuoriuscita dalla violenza e, ove necessario, ad aiutarle a conquistare l'indipendenza economica e abitativa;
  - attivare interventi di sostegno delle vittime di violenza e degli eventuali minori a loro carico o delle persone anziane o disabili che si rivolgono ai Servizi e, ove esse/essi necessitino di essere allontanate/allontanati dal loro domicilio per motivi di tutela della loro sicurezza, offrire loro soluzioni di accoglienza temporanea;
  - a seguito della comunicazione, da parte della Polizia Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 282 *quater* del codice di procedura penale, di una misura cautelare emessa dal Tribunale ai sensi degli articoli 282 *bis* (allontanamento dall'abitazione) e 282 *ter* (divieto di avvicinamento alla persona offesa) del codice procedura penale, rispondere alla comunicazione in oggetto fornendo le seguenti informazioni: - se è già in corso una presa in carico del caso; - se è prevista, e in che tempi e modi, una presa in carico del caso, se si dispone di informazioni utili sul caso;
  - salvi i casi di obbligo di denuncia come disciplinati agli articoli 357, 358, 361 e 362 del codice penale, segnalare, compatibilmente con la salvaguardia dell'efficacia della loro presa in carico, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, alla Questura di Vercelli e/o ai Carabinieri di Vercelli, situazioni ritenute comunque rilevanti, o "a rischio", apprese nell'esercizio della funzione o del servizio;
  - assicurare una costante collaborazione con le Forze dell'Ordine, in particolare riguardo alla gestione delle situazioni emergenziali di violenza flagrante, allorquando è necessario proporre alla persona offesa – ed eventualmente a minori che a questa facciano riferimento affettivo – il ricovero in una struttura protetta;
  - valutare l'eventuale futura attivazione di servizi finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica e di genere, per garantire così un percorso trattamentale di rivisitazione del proprio vissuto, anche in relazione ai finanziamenti erogati a tal fine dalla Regione per la copertura dei relativi costi.

Per tutto ciò che riguarda le donne vittime di violenza e le procedure di presa in carico si demanda al protocollo operativo.

### 5.3 COMPITI DEL TRIBUNALE DI VERCELLI

Il Tribunale di Vercelli si impegna a comunicare ogni sei mesi ( entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno) alla R.V.A. i dati, in forma anonima, concernenti il numero di procedimenti civili in cui siano stati emessi, a tutela di vittime di violenza, ordini di protezione ai sensi degli artt. 342 *bis* e 342 *ter* del codice civile; nonché il numero di procedimenti penali in cui siano state emesse, a

tutela di vittime di violenza, misure cautelari di cui agli articoli 282 *bis* e 282 *ter*, 283, 284, 285 e 286 c.p.p.

#### 5.4 COMPITI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli si impegna a collaborare alle iniziative di formazione e sensibilizzazione che, a vario titolo, verranno promosse dalla Rete, individuando magistrati disponibili a partecipare alle suddette iniziative.

Si impegna altresì a curare costantemente il coordinamento e la formazione specifica delle Forze dell'Ordine per mezzo di istruzioni operative, buone prassi e direttive volte alla migliore presa in carico delle situazioni penalmente rilevanti connesse a manifestazioni di violenza.

Si impegna a collaborare lealmente con gli organi di informazione, offrendo costante disponibilità ma al contempo rispettando le esigenze di riservatezza non solo delle persone offese da episodi di violenza ma anche di coloro che possono essere considerate vittime secondarie e di coloro che dell'episodio violento sono stati individuati come possibili responsabili.

Inoltre, assicura la collaborazione con l'A.S.L. ed i Servizi Sociali, finalizzata ad evitare ogni vuoto di tutela ed al contempo ogni sovrapposizione o duplicazione di interventi che conduca, quale effetto indesiderato, ad un'inutile forma di stress e/o vittimizzazione secondaria per la persona.

#### 5.5 COMPITI DELLE FORZE DELL'ORDINE

Le Forze dell'Ordine firmatarie del presente Protocollo si impegnano a:

- promuovere l'organizzazione e la partecipazione ai corsi di formazione, con la maggiore diffusione possibile, per gli operatori che si trovino a raccogliere notizie di reato dalla persona offesa, sul tipo di approccio da tenere e sulle modalità e i contenuti dell'escussione e sulla conseguente formazione della Comunicazione Notizia di Reato diretta al P.M.;
- promuovere, laddove possibile e ritenuto utile, la procedura amministrativa dell'ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 8 DL 23.2.2009 n. 11 convertito in Legge n.38/2009 (*per i casi di atti persecutori penalmente previsti dall'art. 612bis del c.p. per cui non sia stata presentata querela*) nonché la procedura amministrativa dell'ammonimento del Questore ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito in Legge 15 ottobre 2013, n.119 (*in caso di segnalazione – non anonima - che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581 c.p. (percosse), nonché 582 secondo comma c.p. (lesioni), consumati o tentati nell'ambito della violenza domestica, anche in assenza di querela*);
- in caso di emissione di misura cautelare di cui agli artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p., convocare la persona offesa presso la P.G. operante e redigere un verbale, da lei sottoscritto e di cui le viene rilasciata copia, in cui si riporta la parte dispositiva del provvedimento adottato, con tutte le prescrizioni imposte all'indagato, si danno gli avvisi di cui all'art. 282 *quater* c.p.p. e si adempie all'obbligo di sensibilizzare la persona offesa, informandola adeguatamente, sull'importanza di non sottovalutare alcuna condotta posta in essere, dall'indagato o da terzi, che (a prescindere dall'oggettiva violazione della misura disposta) possa costituire un rischio, anche potenziale, per la vittima, che dovrà essere istruita affinché qualunque situazione,

percepita come pericolo, sia tempestivamente comunicata al personale di P.G. procedente, ovvero tramite N.U.E. 112 (Numero Unico di Emergenza);

- in caso di donna vittima di violenza, informarla della possibilità di accedere ai servizi offerti dai Centri Antiviolenza, favorendone il più possibile il contatto;
- Quando si procede alla notifica del provvedimento monitorio dell'ammonimento, provvedere ad informare compiutamente, secondo le disposizioni vigenti, l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e o servizi per le dipendenze, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

## 5.6 COMPITI DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL VC)

L'ASL VC si impegna a:

- curare la raccolta di dati relativi al fenomeno, perché esso venga monitorato costantemente, nel rispetto della privacy delle vittime di violenza;
- applicare i protocolli operativi di accoglienza e di assistenza nei confronti delle vittime di violenza, degli eventuali minori a loro carico, di cui segue una breve sintesi.

Il DEA del Presidio Ospedaliero di Vercelli e il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Borgosesia hanno il compito di applicare e rendere operativi i protocolli-linee guida prodotti in sede Regionale relativi all'accoglienza ed alla presa in carico diretta delle vittime di violenza, di attivare la rete psicosociale e di utilizzare correttamente le codifiche di dimissione per consentire un'agevole analisi statistica e monitoraggio regionale.

Nel 2015 l'ASL VC ha istituito un tavolo di lavoro finalizzato a definire una corretta procedura sull'intervento a favore di donne, minori e vittime di violenza. E' stato individuato un gruppo di lavoro composto da esperti in rappresentanza dei diversi servizi dell'ASL e infine elaborato un'apposita procedura interna con i seguenti obiettivi:

- facilitare e standardizzare l'espletamento da parte di tutti gli operatori delle procedure e dei rilievi necessari nei casi giunti in DEA di sospetta violenza domestica o sessuale, in ottemperanza alle Linee Guida nazionali per le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere di cui al DPCM del 24 novembre 2017;
- offrire accoglienza alle vittime di violenza creando un percorso specifico, finalizzato a garantire riservatezza, disponibilità all'ascolto, testimonianza del fatto accaduto;
- conoscere ed utilizzare informazioni riguardo ai riferimenti legislativi ed agli obblighi di legge previsti per il fatto;
- ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove del fatto, raccogliere e conservare correttamente il materiale reperito ed inviarlo al laboratorio analisi.
- garantire l'attivazione della rete dei Servizi Aziendali interessati, che si renderanno operativi in adempimento alla Procedura interna e tenendo conto dei livelli di intervento, delle specifiche competenze e dei bisogni preminenti della Vittima.
- attuare i necessari interventi riguardanti i nuclei familiari in cui si sviluppano dinamiche di violenza e in cui sono presenti Minori, garantendo ove possibile e per quanto di pertinenza accoglienza e cura.

- inviare alle AA.GG. competenti e ai Servizi sociali di territorio segnalazione scritta relativa alla situazione.

L'ASL VC si coordina con gli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali Territoriali per l'attivazione di percorsi di protezione a favore delle Vittime Vulnerabili.

#### 5.7 COMPITI DELL'ORDINE DEI MEDICI DI VERCELLI

L'Ordine dei Medici di Vercelli si impegna a:

- sensibilizzare i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Famiglia invitandoli a prestare particolare attenzione al tema del maltrattamento nei confronti delle persone vulnerabili a promuovere il ricorso ai servizi del territorio;
- promuovere gli interventi formativi ed informativi proposti dalla R.V.A. organizzati per fornire strumenti utili alla gestione delle situazioni di violenza o di sospetta violenza che dovessero riscontrare nell'ambito della loro attività;
- diffondere il materiale informativo prodotto dalla R.V.A. presso gli studi medici, in libera consultazione da parte dei pazienti, riguardante il problema della violenza nei confronti delle persone vulnerabili e le iniziative di prevenzione che i soggetti firmatari del presente documento decidano di assumere.

#### 5.8 COMPITI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI

L'Ordine degli Avvocati si impegna a:

- provvedere, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 5 del 23 marzo 2016, a reperire legali disponibili a prestare la propria attività professionale, in sede sia penale sia civile, a favore di vittime di violenza fisica e/o morale segnalate dai soggetti sottoscrittori il presente Protocollo;
- istituire un apposito elenco di avvocati specificamente formati sulle tematiche relative alla violenza di genere, consultabile presso l'Ordine degli Avvocati di Vercelli, l'inserimento nel quale avverrà su richiesta del singolo iscritto;
- far sì che ai legali disponibili, compresi nell'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, vengano affidati i casi, utilizzando un sistema a turnazione e che i loro nominativi vengano indicati esclusivamente dall'Ordine degli Avvocati;
- far sì che i legali disponibili forniscano una consulenza legale da attivarsi, previa calendarizzazione, presso i Centri Antiviolenza e/o gli Sportelli di ascolto e che i legali contattati garantiscano, nel rispetto del codice deontologico, informazione giuridica e assistenza legale alle vittime di violenza che ne faranno richiesta alle seguenti condizioni economiche: l'attività stragiudiziale di prima consulenza dovrà intendersi ricompresa nell'eventuale successiva attività giudiziale svolta avvalendosi del patrocinio a spese dello Stato se spettante o, in caso contrario, avvalendosi del Fondo di Solidarietà per il patrocinio legale alle vittime di violenza e maltrattamenti;

- informare gli altri soggetti firmatari di eventuali problematiche riscontrate dagli Avvocati, nel rispetto assoluto della riservatezza dei loro assistiti, di eventuali criticità e problemi da loro riscontrati nell'affrontare i casi loro affidati, affinché venga avviato un confronto nell'ambito della R.V.A. per la ricerca di possibili soluzioni;
- collaborare alla promozione di incontri periodici di formazione degli operatori del diritto con riferimento alle aree di competenza degli altri operatori messi in rete (sanitari, forze dell'ordine, associazioni convenzionate che offrono strutture di accoglienza, magistrati, assistenti sociali) per accrescere la conoscenza dell'ambito di intervento degli altri operatori al fine di meglio integrare il singolo intervento, definire i rispettivi ambiti, intensificare le collaborazioni in esecuzione del presente protocollo.

#### 5.9 COMPITI DELLA CONSIGLIERA DI PARITÀ E DEL REFERENTE DEL NODO PROVINCIALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

La Consigliera di Parità si impegna a svolgere attività di promozione delle pari opportunità la referente del Nodo provinciale contro le discriminazioni della Provincia di Vercelli si impegna a svolgere attività di informazione sul funzionamento della rete regionale e sui contenuti della LR5/2016, accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie nell'ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a rischio discriminazione.

#### 5.10 COMPITI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ PRESSO IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO PER IL DISTRETTO DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Il Comitato pari Opportunità si impegna a favorire la conoscenza, negli Uffici del Distretto, del presente protocollo.

#### 5.11 COMPITI DELL'UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE

L'Ufficio Scolastico Provinciale si impegna a:

- divulgare presso le scuole di ogni ordine e grado della Provincia l'esistenza della R.V.A. e accogliere le sue iniziative;
- organizzare/promuovere e diffondere incontri di formazione/informazione per gli studenti al fine di prevenire l'insorgere di stereotipi di genere, pregiudizi legati al genere, fenomeni di bullismo, di cyberbullismo, forme di isolamento, discriminazione o persecuzione per motivi di etnia, orientamento sessuale, cultura, religione, condizione socio-economica, etc....;
- promuovere la partecipazione di personale scolastico ad attività di formazione per acquisire e diffondere consapevolezza sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza in tutte le sue forme.
- sue forme.

#### 5.12 COMPITI DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

L'Ordine dei Giornalisti del Piemonte si impegna a collaborare con gli ulteriori enti firmatari nella partecipazione attraverso propri iscritti e nella promozione di iniziative rivolte alla cittadinanza di

sensibilizzazione, informazione e prevenzione di fenomeni di violenza nei confronti di soggetti vulnerabili.

Si impegna inoltre a contrastare una rappresentazione delle condotte violente non coerente con la realtà, collaborando lealmente con le istituzioni firmatarie e vigilando, conformemente alla propria competenza istituzionale, sul rispetto di quanto previsto dai codici deontologici.

#### 5.13 COMPITI DEL U.L.E.P.E. di Vercelli e Biella

L'U.L.E.P.E. si impegna ad individuare un operatore che partecipi alle riunioni periodiche.

Si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze in materia di prevenzione della recidiva specifica nonché delle conoscenze professionali relative al trattamento di persone in esecuzione penale per reati di maltrattamento/violenza.

Si impegna a collaborare nella realizzazione di iniziative ai fini di intervenire nell'ottica di prevenzione primaria e secondaria.

Si impegna a fornire, in forma anonima, i dati dei procedimenti in corso a carico di persone condannate/imputate per reati di violenza/maltrattamenti.

Si impegna a segnalare situazioni individuale al fine della partecipazione alle iniziative della rete (partecipazione a gruppi/percorsi sperimentali).

### 6. COORDINAMENTO PROCEDURE OPERATIVE

Per tutto ciò che riguarda il coordinamento dei Servizi, le procedure di presa in carico e di gestione delle situazioni di vittime di violenza si demanda ai protocolli operativi che verranno definiti tra i Servizi interessati.

### 7. DURATA

Il presente Protocollo è valido per tre anni dalla data di sottoscrizione. Trascorso tale periodo, i sottoscrittori si incontreranno per una valutazione complessiva dei risultati e per decidere se rinnovare il Protocollo, con l'esplicito consenso di ciascuno.

### 8. CLAUSOLA DI APERTURA

Il presente Protocollo è aperto alla firma da parte di ulteriori enti pubblici, ordini professionali, associazioni private rappresentative di interessi e funzioni inerenti le finalità specifiche di tutela e dei soggetti vulnerabili qui perseguite.

Ciascun firmatario potrà proporre, in sede di tavolo inter istituzionale o con comunicazione telematica certificata, l'inclusione degli enti, ordini ed associazioni di cui al precedente comma, che dovrà essere approvata – anche in riferimento agli specifici impegni assunti – dalla maggioranza assoluta degli odierni firmatari.

Fermo restando quanto precede circa la maggioranza richiesta per l'inclusione di ulteriori enti, ordini ed associazioni, per le formalità inerenti gli eventuali e futuri atti di adesione tutti gli odierni firmatari delegano sin d'ora alternativamente il Prefetto di Vercelli o suo delegato, il Procuratore della Repubblica di Vercelli o suo delegato, il Dirigente *pro tempore* del Settore Politiche Sociali del Comune di Vercelli o suo delegato.

**9. CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA**

All'attuazione del presente Protocollo si provvede con le risorse economiche, di personale e strumentali previste a normativa vigente, senza oneri aggiuntivi per le istituzioni firmatarie.

Vercelli, li 30.11.2022

Comune di Vercelli [Signature]

C.I.S.A.S. - Consorzio Intercomunale per i Servizi di Assistenza Sociale di Santhià [Signature]

C.A.S.A. - Consorzio per l'Attività Socio Assistenziale di Gattinara [Signature]

Unione Montana dei Comuni della Valsesia - Servizi Sociali [Signature]

Prefettura di Vercelli [Signature]

Tribunale di Vercelli [Signature]

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli [Signature]

Questura di Vercelli [Signature]

Comando Provinciale dei Carabinieri di Vercelli [Signature]

Guardia di Finanza di Vercelli [Signature]

Azienda Sanitaria Locale di Vercelli [Signature]

Ordine dei Medici di Vercelli [Signature]

Ordine degli Avvocati di Vercelli [Signature]

Consigliera di Parità della Provincia di Vercelli e Referente Nodo Territoriale contro le discriminazioni [Signature]

Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio Giudiziario per il Distretto del Piemonte e della Valle d'Aosta [Signature]

Ufficio Scolastico Provinciale di Vercelli [Signature]

Ordine dei Giornalisti del Piemonte [Signature]

Ufficio Esecuzione Penale Esterna [Signature]